

Padova, 27 Ottobre 2022

Gentili **Clienti**
CCNL Acconciatura ed Estetica -
Aziende Artigiane

Oggetto: Rinnovo CCNL.

in data **10 ottobre 2022**, tra CNA - Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CASARTIGIANI, CLAAI Federmas-Unanem, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 8 settembre 2014 per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, scaduto il 30 giugno. Il contratto decorre dal **10 ottobre 2022** al **31 dicembre 2022**, sia per la parte economica che per quella normativa e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

MINIMI RETRIBUTIVI

Livello	Retribuzione al 30/09/2022	Retribuzione a partire dal	
		1° ottobre 2022	1° febbraio 2023
1	1.395,99	1.476,82	1.511,46
2	1.275,26	1.349,10	1.380,74
3	1.209,00	1.279,00	1.309,00
4	1.139,90	1.205,90	1.234,19

UNA TANTUM

A totale copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli **lavoratori in forza alla data del 10 ottobre 2022**, le Parti hanno convenuto la corresponsione di un importo forfetario a titolo di **una tantum pari a 246,00 euro**, uguale per tutti i livelli e suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022). Tale somma sarà corrisposta in 3 tranches:

- **100,00 euro** con la retribuzione del mese di **novembre 2022**
- **100,00 euro** con la retribuzione del mese di **dicembre 2022**
- **46,00 euro** con la retribuzione del mese di **marzo 2023**

N.B.: agli apprendisti viene erogata nella misura del 70% – è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate – va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento – è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali (es.: superminimo) vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum e, pertanto, vanno detratti

dalla stessa una tantum fino a concorrenza e quindi **cessano** di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **ottobre 2022**.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti quantitativi

A seconda del **numero di dipendenti** presenti dell'impresa, comprendendo tra questi sia i lavoratori tempo indeterminato che gli apprendisti, l'assunzione di lavoratori a **tempo determinato** è consentita nelle seguenti misure.

Impresa	N° lavoratori a tempo determinato
Da 0 a 5 dipendenti	3
Più di 5 dipendenti e fino a 10	1 ogni 2 o frazione (con arrotondamento all'unità superiore)
Più di 10 dipendenti	20% dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore)

Il calcolo dei predetti limiti percentuali avviene prendendo a riferimento il numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin